



# **PROVINCIA DI BRINDISI**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 5
--------------------------------	--------

### **TITOLO II CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

Art. 2 Concessioni/autorizzazioni/nulla-osta	pag. 6
Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	pag. 6
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo	pag. 7
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 7
Art. 6 Istruttoria	pag. 8
Art. 7 Rilascio della concessione/autorizzazione	pag. 8
Art. 8 Deposito cauzionale	pag. 9
Art. 9 Principali obblighi del concessionario	pag. 10
Art. 10 Sospensione temporanea di occupazione	pag. 11
Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione	pag. 11
Art. 12 Rinuncia alla concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 13 Decadenza della concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 14 Estinzione della concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 15 Subentro nella concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 16 Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. 13
Art. 17 Occupazioni d'urgenza	pag. 13
Art. 18 Occupazioni abusive	pag. 14

### **TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE**

Art. 19 Oggetto del canone	pag. 14
Art. 20 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 15
Art. 21 Esenzioni	pag. 15
Art. 22 Agevolazioni	pag. 16
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 17
Art. 24 Durata delle occupazioni	pag. 17
Art. 25 Suddivisione del territorio provinciale	pag. 17
Art. 26 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	pag. 18
Art. 27 Criteri di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi	pag. 19
Art. 28 Opere diverse	pag. 20
Art. 29 Versamento per occupazioni permanenti	pag. 20
Art. 30 versamento per occupazioni temporanee	pag. 20
Art. 31 Aggiornamento tariffe	pag. 20
Art. 32 sanzioni	pag. 21
Art. 33 accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone	pag. 21
Art. 34 sgravi	pag. 22
Art. 35 Dirigente Responsabile	
Art. 36 Disposizioni transitorie e finali	pag. 23

Allegato "A" Schema di domanda per concessione/autorizzazione	pag. 24
Allegato "B" Tariffe	pag. 27
Allegato "C" Suddivisione territorio provinciale	pag. 31

## NOTE PRELIMINARI

L'art. 51, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 abolisce dal 01.01.1999 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sancisce la potestà regolamentare generale delle provincie in materia di entrate, anche tributarie.

L'art. 63, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1997 n. 446 e successive modifiche attribuisce la facoltà alle provincie di istituire dal 01.01.1999 un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati dal comma 2.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 concernente la facoltà alle provincie di istituire dal 01.01.1999 un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati

D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"

D.P.R. n. 495 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

d.lgs 446/1997 art. 52 e 63

Legge n. 448/99 art. 18

art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27- comma 8 della legge 448/01

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. Mm., di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di BRINDISI;
    - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade della Provincia di BRINDISI che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Le occupazioni che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte della Provincia di BRINDISI. Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.

- B) Le tariffe per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono, a specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

## **TITOLO II CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 2 - CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI/NULLA-OSTA**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di BRINDISI, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Le opere da realizzarsi in fascia di rispetto, alle strade provinciali, sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione.
4. Per nulla-osta si intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.
5. per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione,
6. per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto,
7. Necessitano di preventiva **concessione** tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come: apertura o modifica di accessi, o diramazioni; apertura accessi ad impianti carburanti; tombatura fosse laterali; occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea; le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.
8. Necessitano di preventiva **autorizzazione** opere come realizzazione di recinzioni e muri di cinta, installazione mezzi pubblicitari in aree private ecc.;

### **Art. 3 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Le competenze relative al rilascio delle concessioni e autorizzazioni sono stabilite dall'art. 26 del D. LGS. 285/92.
2. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, di competenza provinciale, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
4. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda (allegato "A") diretta a Provincia di Brindisi – Servizio Tributi e Concessioni. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, inclusi gli elaborati di un tecnico abilitato, così come meglio precisati nell'allegato "A".

#### **Art. 5 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Competente.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento, è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6 - ISTRUTTORIA**

1. L'ufficio Tributi e Concessioni, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, entro 40 giorni dalla ricezione della raccomandata, in caso contrario la Provincia di Brindisi si riserva di archiviare la pratica.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L'ufficio Tributi e Concessioni verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio Tecnico Provinciale che, una volta compiuto il necessario esame esprime il proprio parere con rapporto contenente le norme e le condizioni necessarie a disciplinare la concessione / autorizzazione. Detto parere ai sensi del regolamento per il procedimento amministrativo in vigore presso questo Ente, deve essere rilasciato entro 30 giorni.

#### **Art. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. L'atto formale di concessione viene rilasciato, previo pagamento delle somme dovute e su conforme parere dell'Ufficio Tecnico, con Ordinanza del Responsabile del Servizio
2. La succitata concessione ,qualora previsto dalla normativa, sarà soggetta a registrazione con le spese a carico dello stesso Concessionario. Il non accoglimento della domanda di Concessione rientra nel potere discrezionale dell'Ente.
3. Per il rilascio della Concessione, il Concessionario, dopo la comunicazione di accettazione della domanda e prima del rilascio del relativo Atto, dovrà pagare anticipatamente una annualità del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o canoni nelle misure stabilite dall'allegato "B".
4. Se entro 40 giorni il Concessionario non vi avrà ottemperato la domanda di Concessione verrà archiviata.
5. Qualunque sia la data del rilascio della Concessione, il canone dovrà essere corrisposto in ragione dell'intero anno solare.
6. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori con relativa occupazione temporanea, verrà rilasciata, con provvedimento del responsabile del servizio , apposita concessione in via provvisoria previo pagamento del relativo canone e di tutti gli oneri per procedere alla stipulazione dell'atto di concessione definitivo.
7. Ottenuta la Concessione provvisoria, il Concessionario dovrà effettuare i lavori nel tempo o nei tempi in essa previsti, a pena di decadenza. Sono ammesse proroghe, dietro parere dell'Ufficio Tecnico, in particolari casi documentati.
8. Al termine dei succitati Lavori il Concessionario dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori e, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Provinciale, si procederà al rilascio dell'atto formale di concessione definitivo

#### **Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino stato dei luoghi al termine della Concessione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, in numerario, infruttifero, o mediante costituzione di Polizza Fidejussoria con validità biennale a titolo cautelativo e a garanzia di eventuali inadempienze del Concessionario sia nei confronti di questo Ente che dei terzi danneggiati.
2. Detto deposito sarà rimborsabile non prima di due mesi o secondo quanto stabilito dalla Concessione provvisoria e definitiva e nel caso di manomissione della carreggiata stradale

non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione definitiva dei lavori, su parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

3. Per gli Enti o Società che svolgono servizio di pubblico interesse, previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, si potrà concordare il versamento di un fondo a garanzia, adeguato ai rispettivi programmi di lavoro. Detto fondo è soggetto ad integrazione nell'eventualità che la Provincia sia costretta a prelevare somme per il ripristino di opere non eseguite tempestivamente o non eseguite a regola d'arte o per riconosciuti e tuttavia non corrisposti indennizzi a terzi danneggiati. La restituzione del Deposito Cauzionale sarà effettuata, esaurite tutte le formalità predette.

#### **Art. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, o ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto della Provincia di BRINDISI ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inadempimento del concessionario, provvede la Provincia di BRINDISI con addebito di spese. ( art. 211 del Codice della Strada).
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione/autorizzazione.
6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario è obbligato a sollevare la Provincia di BRINDISI da qualsiasi responsabilità civile o penale in dipendenza dei danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

8. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
9. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
10. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni a mezzo raccomandata A.R. le variazioni della propria residenza e domicilio, nonché le variazioni relative alla superficie occupata.

#### **Art. 10 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE**

1. L'Ufficio competente, previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, a norma dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento, può sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La revoca, così come le modifiche saranno disposte, previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, dal Responsabile del Servizio.
4. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, trascorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Il provvedimento di revoca è notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e, per effetto di esso, lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia di BRINDISI ed a terzi.

## **Art. 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia la stessa non comporta il rimborso del canone eventualmente corrisposto in anticipo .
2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla riduzione delle cose al pristino stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

## **Art. 13 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione di suoli;
  - mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo entro i termini stabiliti nell'atto di Concessione;
  - mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non sarà restituito.

## **Art. 14 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
  - la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il concessionario e il subentrante sono obbligati solidalmente ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4 comma 1, corredata dell'attestazione di versamento delle spese di cui all'allegato B.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 6 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

#### **Art. 17 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione, con dichiarazione esplicita di esonero di qualsiasi responsabilità a carico della Provincia, e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada e della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **Art. 18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza e non rinnovate, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.
2. Sono altresì considerate abusive tutti i lavori effettuati su suolo prov.le realizzate in modo difforme o senza la preventiva concessione / autorizzazione della Provincia nonché tutte le occupazioni le cui concessioni/autorizzazioni risultano decadute.
3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale la Provincia di BRINDISI provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia di BRINDISI e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
4. Per la loro cessazione, la Provincia di BRINDISI ha inoltre facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

## **TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 19 - OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Le occupazioni realizzate su tratti di strade della Provincia di BRINDISI che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette

all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia

#### **ART. 20 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b. entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c. durata della occupazione;
  - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dalla Provincia per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e rapportate alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
4. Le tariffe saranno moltiplicate per i coefficienti stabiliti nell'allegato B in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico

#### **Art. 21 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone di occupazioni spazi e aree pubbliche:
  - a. le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le esenzioni

indicate sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previsti ed i lavori eseguiti in economia;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita alla Provincia di BRINDISI al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dalla Provincia di BRINDISI;
- h. le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.
- i. Le occupazioni per passi carrabili di accesso esclusivamente destinati ad abitazione
- j. Le occupazioni per passi carrabili a fondi esclusivamente agricoli o con immobili rurali adibiti a depositi attrezzi agricoli ... con superficie inferiore a 6 ettari

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, nella domanda di concessione od autorizzazione.

## **Art. 22 - AGEVOLAZIONI**

- 1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell'allegato B, sono ridotte:
  - a) del 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - b) del 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;

- c) del 30%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - d) del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - e) del 50%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
  - f) del 50% per le occupazioni realizzate con condutture per l'irrigazione direttamente da produttori agricoli o cooperative agricole o consorzi agricoli.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Ove ricorra più di una fattispecie agevolativa si applica quella di maggiore entità.

### **Art. 23 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza di tale atto, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto a favore del quale si pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di un ammontare non superiore a **€ 10,00**

### **Art. 24 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, non è inferiore all'anno. La durata del provvedimento di concessione non è superiore ai 19 anni ad eccezione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti la cui concessione ha una durata di 29 anni
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

### **Art. 25 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio

provinciale è suddiviso in 2 categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche che si allega al presente regolamento (Allegato C).

2. La suddetta classificazione di strade ed aree pubbliche può essere aggiornata e/o modificata con apposito provvedimento di Giunta Provinciale.

#### **Art. 26 – COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (*edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive*), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima
2. Le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (riempimento di scarpata o di fosso, muretti d'ala, ecc.), sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
3. Per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature, ecc.) non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone.
4. Per i distributori di carburanti nel calcolo della superficie da assoggettare al canone, oltre agli accessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole

spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

5. Le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo effettuate con condutture, cavi impianti in genere la superficie di occupazione si calcola sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone viene corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorchè ubicati in una medesima condotta o struttura.
6. Per le altre occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione di occupazione, espressa in mq, dell'opera sul suolo.
7. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone.

**Art. 27 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di € 0,77468 (rivalutato sulla base dell'indice Istat da dicembre 2000) per utenza per i comuni fino a 20.000 abitanti e 0,64557 (rivalutato sulla base dell'indice Istat da dicembre 2000) per utenza per i comuni oltre i 20.000 abitanti , per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Provincia non può essere inferiore a €. 516,46.
3. gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento del canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 3, va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato a “ Amministrazione Provinciale di Brindisi- Servizio Tesoreria – ” indicando quale causale “concessione n. \_\_\_\_ - prat. N. \_\_\_\_ / Cosap anno \_\_\_\_\_” o, in alternativa, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Amministrazione provinciale di Brindisi.

6. E' in facoltà della Provincia di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

#### **Art. 28 OPERE DIVERSE**

1. Per eventuali opere eccezionali e non espressamente previste sia nelle deliberazioni riguardanti le tariffe che nel presente regolamento, il canone verrà fissato, di volta in volta, dalla Giunta Provinciale, sentito il parere dell'ufficio Tecnico Provinciale e del Dirigente responsabile, e commisurata, ove sia possibile, al canone per opere e concessioni analoghe contemplate dalle tariffe.

#### **Art. 29 – VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone, relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Il versamento del canone dovrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato a “Amministrazione Provinciale di Brindisi– Servizio Tesoreria – ” indicando quale causale “concessione n. \_\_\_\_ - prat. N. \_\_\_\_ / Cosap anno \_\_\_\_\_” o, in alternativa, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Amministrazione provinciale di Brindisi

#### **Art. 30 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 29.
2. Per le occupazioni “ricorrenti”, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare

#### **Art. 31 AGGIORNAMENTO TARIFFE**

1. L'aggiornamento o la conferma delle tariffe di cui all'allegato "B" è effettuato, a partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, con delibera di giunta entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

### **Art. 32 SANZIONI**

1. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.
3. Per il tardivo versamento effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita la sanzione di cui al comma precedente è ridotta al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone sono dovuti gli interessi legali per ogni semestre compiuto.
5. Le sanzioni indicate nei commi precedenti si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
6. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

### **Art. 33 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE**

1. La Provincia controlla i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi .
5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ruolo e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.
7. Per il contenzioso, si fa riferimento alla legislazione vigente.

#### **Art. 34 SGRAVI**

1. Nel caso di riduzione o di cessazione o di revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico l'utente ha diritto allo sgravio del canone pagato in anticipo senza interessi.
- 2.

#### **Art 35 DIRIGENTE RESPONSABILE**

1. E' Dirigente Responsabile della gestione del canone il Dirigente del Servizio Concessioni-Tributi, il quale in particolare:
  - cura l'istruttoria relativa alle concessioni e/o autorizzazioni ed esprime il consenso o il diniego relativamente alle stesse, emettendo apposito provvedimento;
  - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
  - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
  - appone il visto di esecutività sul ruolo di riscossione coattiva;
  - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di canone di concessione e/o autorizzazione, rilasciando, altresì, concessione, autorizzazione, nulla osta od altro, su parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, che è tenuto a precisare le condizioni tecniche di rilascio di volta in volta.

### **Art. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento;
2. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. L'ufficio competente provvederà a comunicare ai titolari di autorizzazione / concessione in corso di validità , l'approvazione del presente regolamento e la relativa tariffa da corrispondere a partire dal 1 gennaio 2011 ;
4. I titolari di autorizzazione / concessione che non volessero accettare le norme e le condizioni del presente regolamento possono esercitare il diritto di rinuncia di cui all'art 12;
5. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000, sarà resa noto mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Brindisi e con ogni altro mezzo che l'Ente riterrà opportuno;
6. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e produce i propri effetti dal 1° Gennaio 2011.
7. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento

**PROVINCIA DI BRINDISI**

**SERVIZIO TRIBUTI E CONCESSIONI**

**Piazza Santa Teresa, 2**

**72100 BRINDISI**

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante della**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ codice fiscale o partita iva \_\_\_\_\_  
di attività svolta dalla ditta che chiede la concessione (artigianale, commerciale, industriale ecc) \_\_\_\_\_  
Per le ditte, le società e gli enti, deve essere indicato il relativo codice fiscale o la partita iva

**CHIEDE**

la concessione per occupazione di sottosuolo/soprasuolo per l'**attraversamento** sulla **S.P.** n° \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ al km. \_\_\_\_\_ per eseguire i  
seguenti lavori:

- impianto idrico con/senza allaccio alla rete di erogazione dell'AQP;
- impianto fogna con/senza allaccio alla rete di erogazione dell'AQP;
- condotta cavi per impianto \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la concessione per apertura/modifica di un vano di **accesso** sulla **S.P.** n° \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ al Km. \_\_\_\_\_ e dichiara quanto segue:

1. di essere proprietario/amministratore del fondo censito in catasto al foglio nr. \_\_\_\_\_



## DICHIARA

- 1) la durata dell'occupazione sarà: permanente / temporanea (\_\_\_\_\_);
- 2) di accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento Tosap della Provincia e nelle leggi in vigore e a tutte le altre che la Provincia di volta in volta intendesse prescrivere per la tutela del pubblico transito e demanio stradale.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### **Allegati:**

- 1) Disegni in duplice copia, possibilmente su unica tavola, comprendenti:
  - a) corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000;
  - b) stralcio planimetrico della zona in scala 1:2.000 compreso in un raggio di ml. 200 nel quale dovranno essere indicati la progressiva Km.ca stradale ed i numeri di mappa nonché le particelle degli immobili interessati dalla concessione;
  - c) pianta in scala 1:500 del tratto di strada provinciale interessato con l'indicazione delle opere da eseguire e quelle esistenti;
  - d) sezione trasversale in scala 1:100 delle opere da eseguire estesa a tutta la proprietà stradale e parte della proprietà privata in corrispondenza dell'attraversamento o dell'accesso;
- 2) Fotografie con tre angolazioni differenti;
- 3) Relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato;
- 4) Titolo di proprietà;
- 5) Ricevuta di versamento di €.\_\_\_\_\_ sul c/c postale n. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria - 72100 Brindisi per spese di istruttoria e sopralluoghi (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).

**N.B.: Completare in ogni sua parte il presente modello di domanda.**

## ALLEGATO B

### A) Tariffe per le occupazioni permanenti

Le tariffe base in relazione alle tipologie di occupazioni ed alla importanza delle strade provinciali sono le seguenti:

1. Occupazione di suolo di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia comprese le occupazioni con edicole, chioschi, banchi, pali di qualsiasi tipo e sostegno di cartelli o altro a copertura di fossi:

<b>Tariffa</b>	<b>Cat. 1<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 30,00</b>
<b>Tariffa</b>	<b>Cat. 2<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 21,00</b>

2. Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

<b>Tariffa</b>	<b>Cat. 1<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 30,00</b>
<b>Tariffa</b>	<b>Cat. 2<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 21,00</b>

3. Passi carrabili o pedonali con occupazione di suolo pubblico:

<b>Tariffa Massima</b>	<b>Cat. 1<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 18,00</b>
<b>Tariffa Minima</b>	<b>Cat. 2<sup>a</sup> a mq.</b>	<b>€ 12,00</b>

4. Occupazione longitudinale sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere effettuate da soggetti diversi di cui all' art 27 :

<b>Tariffa Massima</b>	<b>Cat. 1<sup>a</sup> a ml.</b>	<b>€ 10,00</b>
<b>Tariffa Minima</b>	<b>Cat. 2<sup>a</sup> a ml.</b>	<b>€ 7,00</b>

Comunque il canone non può essere inferiore a **€ 200,00** annuo per la tariffa massima e **€ 140,97** per la tariffa minima.

5. Occupazione in attraversamento di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere:

<b>Tariffa Massima</b>	<b>Cat. 1<sup>^</sup> ml.</b>	<b>€ 20,00</b>
<b>Tariffa Minima</b>	<b>Cat. 2<sup>^</sup> ml.</b>	<b>€ 14,00</b>

6. Occupazione suolo e sottosuolo per impianto ad esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei:

<b>Tariffa Massima</b>	<b>Cat. 1<sup>^</sup> a mq.</b>	<b>€ 8,00</b>
<b>Tariffa Minima</b>	<b>Cat. 2<sup>^</sup> a mq.</b>	<b>€ 5,60</b>

Le suddette tariffe sono poi moltiplicate per i seguenti coefficienti in relazione all' attività esercitata dal concessionario:

- 1,20 per occupazioni per l'esercizio di attività commerciale/industriale/terziario
- 0,50 per occupazioni per l'esercizio di attività agricola/artigianale
- 1,00 per occupazioni per l'esercizio di altre attività

Le tariffe così determinate saranno aumentate del 15% nel caso di manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico

#### **B) Tariffe occupazione temporaneo**

Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come di seguito stabilito:

	<b>Tariffa Massima</b>	<b>Tariffa Minima</b>
<b>Fascia oraria</b>	1 <sup>^</sup> ctg/mq.	2 <sup>^</sup> ctg/mq.
dalle ore 7 alle ore 19	€ 2,12	€ 1,06
dalle ore 19 alle ore 7	€ 1,70	€ 0,85

Le suddette tariffe sono poi moltiplicate per i seguenti coefficienti in relazione all' attività esercitata dal concessionario:

- 1,20 per occupazioni per l'esercizio di attività commerciale/industriale/terziario
- 0,50 per occupazioni per l'esercizio di attività agricola/artigianale
- 1,00 per occupazioni per l'esercizio di altre attività

Le tariffe così determinate saranno aumentate del 15% nel caso di manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico

### C) Spese di istruttoria e di sopralluogo

Le spese di istruttoria e sopralluogo, da corrispondere per ogni domanda, sono determinate nel seguente modo tenuto conto del costo medio amministrativo per l'istruttoria di ogni singola pratica (iter procedimentale per rilascio di concessione/autorizzazione, spese generali, spese postali, spese di personale ecc.) e del costo medio per il sopralluogo tecnico sul tratto stradale oggetto di occupazione (in relazione al costo del carburante, ai chilometri percorsi, all'usura dei mezzi, al costo del personale etc):

- € 100,00 Occupazione di suolo di qualsiasi natura effettuate su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia comprese le occupazioni con edicole, chioschi, banchi, pali di qualsiasi tipo e sostegno di cartelli o altro a copertura di fossi
- € 150,00 per Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:
- € 100,00 Passi carrabili o pedonali con occupazione di suolo pubblico:
- € 200,00 Occupazione longitudinale sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere effettuate da soggetti diversi di cui all' art 27 :
- € 100,00 Occupazione in attraversamento di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere:
- € 100,00 Occupazione suolo e sottosuolo per impianto ad esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei:

### D) Canone non ricognitorio dovuto per usi particolari della sede stradale

1. Gli importi annui, determinati in base alle soggezioni che derivano all'area o allo spazio, e/o al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, e/o al vantaggio che l'utente ne ricava, sono dovuti per ogni accesso carrabile in base alla seguente tabella:

numerare

Ad impianti carburanti con fronte strada superiore a ml. 60	Cat. 1^ € 350,00	Cat. 2^ € 240,00
Ad impianti carburanti con fronte strada fino a ml. 60	Cat. 1^ € 300,00	Cat. 2^ € 200,00
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi ai veicoli e/o alla persona	Cat. 1^ € 50,00	Cat. 2^ € 35,00
Ad attività industriali, ipermercati e centri commerciali	Cat. 1^ € 600,00	Cat. 2^ € 400,00
Ad attività commerciali in genere con superficie dell'immobile (suolo + locali) superiore a mq. 500	Cat. 1^ € 400,00	Cat. 2^ € 270,00
Ad attività commerciali in genere con superficie dell'immobile (suolo + locali) inferiore a 500 mq.	Cat. 1^ € 200,00	Cat. 2^ € 135,00

A fondi agricoli con superficie superiore a 20 ettari	Cat. 1^ € 250,00	Cat. 2^ € 165,00
A fondi agricoli con superficie da 6 a 20 ettari, ed agrituristiche	Cat. 1^ € 150,00	Cat. 2^ € 100,00
Ad attività artigianali con superficie dell'immobile (suolo + locali) superiore a mq. 200	Cat. 1^ € 250,00	Cat. 2^ € 165,00
Ad attività artigianali con superficie dell'immobile (suolo + locali) da 100 a 200 mq.	Cat. 1^ € 100,00	Cat. 2^ € 65,00
Ad autorimesse in forma d'impresa ed autolavaggi	Cat. 1^ € 150,00	Cat. 2^ € 100,00

2. Gli importi sono soggetti annualmente ad aggiornamento ISTAT, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Nei casi in cui il Regolamento prevede, per la stessa fattispecie, l'imposizione sia del COSAP che del canone di cui al presente articolo, quest'ultimo sarà portato in detrazione dal primo.

4. Al canone non ricognitorio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni al del presente Regolamento.

#### **E) Canone non ricognitorio una tantum**

Per il rilascio delle autorizzazioni / concessioni per le quali non è previsto il pagamento del canone Cosap o del canone non ricognitorio di cui al precedente punto D) è dovuto un canone una tantum pari ad € 300,00. Sono esentati dal pagamento del canone di che trattasi le occupazioni di cui all'art. 21 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f) , g), h)

## ALLEGATO C

**SUDDIVISIONE TERRITORIO PROVINCIALE**

<i>Strada prov.le n.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Categoria</i>
1	CANALE DI PIRRO <i>conf.</i> ALBEROBELLO	A
2	SS 172 – INNESTO PROV.LE CANALE DI PIRRO	A
3	FASANO – SAVELLETRI	B
4	FASANO – PURGATORIO	A
5	DA SP 9 A FASANO	A
6	TORRE CANNE – TORRE SPACCATA – PEZZE DI GRECO	A
7	TORRE CANNE – STAZIONE di CISTERNINO – SS 16	A
8	CISTERNINO – LAURETO	A
9	CISTERNINO – SS 16	A
10	SS 379 – MONTALBANO	A
11	CISTERNINO <i>conf.</i> LOCOROTONDO	A
12	DA SP 11 A SISTO	B
13	CISTERNINO <i>conf.</i> MARTINA FRANCA	A
14	OSTUNI <i>conf.</i> MARTINA FRANCA	A
15	DA CISTRNINO A SP 16	B
16	CISTENINO – CEGLIE M.	A
17	OSTUNI - CISTERNINO	A
18	OSTUNI – STRADA DEI COLLI	A
19	DA SP 20 A ROSA MARINA – BRANCATO – SS 379	A
20	OSTUNI – STAZIONE - VILLANOVA	A
21	OSTUNI – TORRE POZZELLE	A
22	CEGLIE M. - OSTUNI	A
23	CEGLIE M. – FEDELE GRANDE	A
24	CEGLIE M. – VILLA CASTELLI	A
26	CEGLIE M. – MARTINA FRANCA	A
27	FRANCAVILLA F. – MADONNA DELLE GROTTI – CEGLIE M.	B
28	OSTUNI – FRANCAVILLA F. – MASS. LACEDDUZZA	A
29	OSTUNI – GIOVANNAROLLA – SS 581	A
30	SAN VITO DEI NORMANNI – SS 581	A
31	SAN VITO DEI NORMANNI – SP CAROVIGNO GIOVANNAROLLA	B
32	CAROVIGNO - SERRANOVA	A
33	CAROVIGNO – SP 35 PER BELVEDERE	B
34	CAROVIGNO – SANTA SABINA	A
35	SAN VITO DEI NORMANNI - SPECCHIOLLA	A
36	SAN VITO DEI NORMANNI - SERRANOVA	A
37	MESAGNE – SS16 SERRANOVA	A
37 bis	SCALO FERROVIARIO SAN VITO – SS 605	A
38	DA SP 36 ALLA SS 16	B
39	DALLA SS 16 ALLA SS 379 PER APANI	A
40	SS 379 – GIANCOLA	B
41	LITORANEA BRINDISI – PUNTA PENNE – GIANCOLA - APANI	A
42	BRINDISI - RESTINCO	B
43	SS 16 – RESTINCO – SS7 – PALMARINI – PER LECCE	A
44	MESAGNE – SCALO FERROVIARIO	A
45	LATIANO - MESAGNE	A
46	SAN VITO DEI NORMANNI - LATIANO	A

47	LATIANO – SARDELLA – SAN GIACOMO	B
48	FRANCAVILLA F. - SAN VITO DEI NORMANNI	A
49	LATIANO – SAN MICHELE	B
50	FRANCAVILLA F. – VILLA CASTELLI	A
51	CELLINO – ORIA – CANTAGALLO – SS 605	A
52	FRANCAVILLA F. – SAN MARZANO	A
53	FRANCAVILLA F. – SAVA	A
54	FRANCAVILLA F. – MANDURIA	A
55	DA SP 56 A INNESTO SS 603	A
56	FRANCAVILLA F. – ORIA	A
57	ORIA – MANDURIA	A
58	ORIA – SANTUARIO SAN COSIMO	A
59	ORIA – TORRE S.S. – SAN COSIMO – conf. MANDURIA	A
60	SANTUARIO SAN COSIMO – TORRE S.S.	A
61	SANTUARIO SAN COSIMO – ERCHIE	A
62	ORIA – TORRE S.S.	A
63	TORRE S.S. – ERCHIE	A
64	ERCHIE – SS 7 TER	A
65	SAN PANCRAZIO – MASSERIA CAMPONE	A
66	DA ERCHIE ALLA SP 68	B
67	DALLA SP 68 ALLA SP 74	B
68	TORRE S.S. – SAN PANCRAZIO	A
69	MESAGNE – TORRE S.S.	A
70	LATIANO – TORRE S.S.	A
71	ORIA - LATIANO	A
72	DALLA SP 70 ALLA 71	B
73	LATIANO – MASSERIA VASAPULLI - MESAGNE	B
74	MESAGNE – SAN PANCRAZIO	A
75	SAN PANCRAZIO – SAN DONACI – CELLINO – SAN PIETRO	A
76	SAN DONACI conf. GUAGNANO	A
77	CELLINO conf. GUAGNANO – CAMPI - SQUINZANO	A
78	DA CELLINO ALLA TUTURANO SAN DONACI	A
79	BRINDISI – TUTURANO – SAN DONACI	A
80	BRINDISI – CERRITO – SS 605	B
81	MESAGNE – TUTURANO – STAZIONE FERROVIARIA	A
82	MESAGNE – SAN PIETRO	A
83	SAN PIETRO – TUTURANO	B
84	SAN PIETRO – TORCHIAROLO – conf. LECCE	A
85	LENDINUSO - TORCHIAROLO	A
86	SAN PIETRO – SAN GENNARO – VAR. ESTERNA	A
87	DA LIMITE DI PROVINCIA A SP 88	A
88	BRINDISI – S. LUCIA – VILLANOVA – TORRE MATTARELLE	A
90	EX 379 – TORRE CANNE – conf. MONOPOLI	A
91	VAR. ESTERNA DI CISTERNINO	A
92	INNESTO SS16 VERSO BARI – SS 16	A
Ex S.S. 581	DAL KM. 0+000 – AL KM. 36+027	A
Ex S.S. 16	DAL KM. 859+900 – AL KM. 912,350	A
Ex S.S. 605	DAL KM. 0+000 – AL 31+700	A
Ex S.S. 603	DAL KM. 0+000 AL KM. 9+600	A